CAMERA DEI DEPUTATI N. 1862

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SODDU, PERRONE, GRIPPO, NICOTRA, QUARTA, SAPIENZA, NAPOLI

Presentata l'11 novembre 1987

Esodo volontario per i dipendenti dell'ex Cassa per il Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 1° marzo 1986, n. 64 sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ponendosi come obiettivo una attività vigorosa di interventi organici tesi, in forma strategica, a ridare un rinnovato impulso alla politica meridionalistica finalizzata (articolo 1, legge 1° dicembre 1983, n. 651) al riequilibrio socio-economico ed allo sviluppo dei territori interessati nel quadro dello sviluppo economico nazionale, ne ha modificato anche gli strumenti operativi esistenti con la creazione, dopo la soppressione della Cassa per il Mezzogiorno, del Dipartimento per il Mezzogiorno (articolo 3) e, dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (articolo 4) e con la definizione più specifica dei compiti degli Enti di promozione rappresentati da FINAM - FIME - INSUD - ITALSTRADE - FORMEZ - IASM.

In questo nuovo quadro legislativo l'utilizzazione del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, collocato in apposito ruolo presso la gestione commissariale (oggi presso l'Agenzia), è regolata dal combinato disposto dall'articolo 2-*bis* della legge 17 novembre 1984, n. 775 e dall'articolo 6 della citata legge n. 64 del 1986 con la previsione di destinazione prioritariamente negli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, per il personale da questi non assorbito, nelle amministrazioni dello Stato, o degli enti autonomi territoriali o di altri enti pubblici che ne facciano però richiesta e nei limiti dei posti di organico disponibili.

Durante la discussione della legge n. 64 del 1986 sia alla Camera dei deputati che al Senato fu proposta una ipotesi di prepensionamento per una fascia ben

definita del personale che però non venne approvata.

La proposta nasceva dal convincimento di molti parlamentari che, per svolgere con la vivacità e la efficacia necessarie le attività derivanti dalla strategia della nuova legge, fosse anche necessario inserire negli organismi attuativi un personale entusiasta, oltre che competente, non demotivato e stanco, capace di affrontare con adeguato spirito le fasi dell'aggiornamento professionale, in numero strettamente sufficiente ai compiti da svolgere con moderna efficienza senza concedere niente di troppo alle soluzioni burocratiche ed alle formalità procedurali.

La proposta stessa e la sua giustificazione apparivano, per altro, bene inquadrate nella logica dei nuovi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno che, nella ipotizzata loro strutturazione, non potevano certamente assorbire per una piena utilizzazione, tutti i dipendenti in servizio alla data dell'approvazione della legge n. 64 del 1986.

In buona sostanza si riteneva e si ritiene che non sarà possibile utilizzare presso il Dipartimento, l'Agenzia e gli altri enti tutto il personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno che oggi è in organico con circa 2.600 unità aventi un'età media di 51 anni.

I decreti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riguardanti il Dipartimento e l'Agenzia e quello del Presidente della Repubblica concernente il riordino degli enti di promozione e sviluppo, per le caratteristiche organizzative in essi previste giustificano pienamente anche oggi l'orientamento assunto dal Parlamento nella IX legislatura.

Operare un alleggerimento del numero dei dipendenti della ex Cassa per il Mezzogiorno mediante norme ad utilizzazione volontaria da parte dei singoli appare certamente un metodo valido e democratico anche nella considerazione che molti dipendenti anziani – i quali in alcuni decenni di attività svolte con passione, intelligenza e competenza nei vari settori dell'intervento hanno trovato spesso soluzioni definitive, moderne ed originali a vecchi problemi (per esempio schemi idrici, viabilità minore, forestazione e conservazione del suolo) e spesso in carenza di sufficienti orientamenti legislativi e governativi – preferiscono lasciare dignitosamente il posto piuttosto che ricominciare una attività di nuovo tipo dopo circa sei anni di utilizzazione episodica, senza organicità e spesso contraddittoria derivante dalle numerose proroghe disorganicamente operate a partire dal 1981.

La proposta di prepensionamento elaborata nella IX legislatura fu pure auspicata dalla apposita Commissione bicamerale nella seduta del 22 gennaio 1987, con l'approvazione di un parere espresso durante l'esame dell'articolo 7 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835 (poi convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19) riguardante l'avvio della attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il quale si suggeriva un emendamento specifico da presentare e votare in Assemblea alla Camera dei deputati.

L'emendamento, però in sede di discussione in Assemblea fu dichiarato inammissibile dalla Presidenza in quanto ritenuto estraneo alla materia regolata dal decreto-legge.

Per raggiungere l'obiettivo, ormai ritenuto valido da tutti i gruppi politici, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si rese promotore di un apposito disegno di legge, presentato al Senato e non discusso per la fine anticipata della IX legislatura.

La presente proposta ha origine dalla vicenda avanti riassunta e nella considerazione che l'avvenuto avvio dell'Agenzia, sia per l'attività di pertinenza delle nuove forme di intervento previste dalla legge n. 64 del 1986, sia per il proseguimento di quelle relative alla chiusura dei vecchi impegni, attraverso la gestione separata anch'essa prevista dalla legge citata, configurano strutture organizzative non in grado di poter utilizzare compiutamente e razionalmente tutto il personale dell'ex Casmez, il cui supero non può neppure

essere trasferito al dipartimento od agli enti di formazione sia perché essi debbono scegliere secondo la visione del nuovo, originale modo di operare, sia perché gli enti hanno già organici in eccedenza.

Il ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui parla l'articolo 2-*bis* della citata legge n. 775 del 1984, per come è stato concepito, appare peraltro sempre più come parcheggio terminale, mortificante ed improduttivo di coloro che non potranno essere utilizzati dagli enti operativi, con conseguente spreco di risorse finanziarie.

Da precisare, ancora, il costo finanziario dell'operazione che pure ebbe rilevanza nel corso delle discussioni parlamentari ed il cui mancato chiarimento incise negativamente sull'approvazione degli emendamenti presentati, per l'introduzione nella legge n. 64 del 1986 del prepensionamento.

Sotto questo aspetto non è da mettere in dubbio l'economia sostanziale derivante per la pubblica amministrazione dal prepensionamento in quanto al costo annuo di un dipendente in servizio pari a lire 47.830.000 (consistente nello stipendio lordo, più il contributo INPS, più l'indennità di liquidazione, più la quota di previdenza) si contrappone quello di un pensionato pari a lire 29.500.000.

Questo, senza considerare il lavoro straordinario e le eventuali diarie per missioni e le spese generali connesse con l'attività di ogni singolo dipendente.

A fronte di questo risparmio si deve registrare solo l'onere finanziario di anticipazione da parte della pubblica amministrazione per gli oneri di prepensionamento dei contributi INPS, dell'indennità di liquidazione e delle quote di previdenza.

Il confronto del tipo costi-benefici tra questi ultimi oneri e l'economia stipendiale dimostra sempre la convenienza complessiva dell'operazione.

L'onere di anticipazione comunque non dovrebbe superare i venti miliardi di lire valutando in 500 al massimo i dipendenti interessati ad utilizzare la legge ed in 3 anni l'abbuono medio considerata la elevata età del personale che può usufruire.

La presente proposta richiamando l'azione e la posizione degli istituti previdenziali li indica nell'INPS e nell'INPDAI e questo per superare una difficoltà insorta nell'erogazione della pensione ai dipendenti della fascia dirigenziale i quali, assicurati con l'INPDAI sin dal 1° aprile 1973, non riescono ancora a percepirla con gravissime, ingiuste ed inumane conseguenze per chi, dopo una vita di lavoro, non riesce più ad avere la fonte di sostegno economico per se stesso e per la propria famiglia.

Questa situazione è già criticamente in atto per oltre 40 dirigenti usciti dal servizio e per i familiari dei dirigenti deceduti e mantiene in stato di intensa preoccupazione gli altri (circa 100) che ne hanno maturato il diritto.

La proposta è formulata con un articolo unico articolato in quattro commi i quali definiscono nell'ordine:

i limiti temporali di validità della legge ed il tipo di benefici concedibili;

l'onere finanziario e la sua attribuzione;

gli obblighi che deriveranno all'INPS ed all'INPDAI;

il divieto di assunzione in enti pubblici per coloro che usufruiranno dei benefici della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai dipendenti della cessata Cassa per il Mezzogiorno che richiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento e riposo anticipato sono attribuiti:

a) un aumento di servizio di sette anni sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione;

b) un aumento di servizio di tre anni ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità e del trattamento di previdenza.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire venti miliardi, fanno carico allo stanziamento di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

3. Gli enti erogatori di pensione Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) secondo le rispettive competenze, fermo restando il diritto al conseguenziale e successivo introito, provvedono a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetta di diritto anche in deroga di eventuali disposizioni vigenti.

4. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi della presente legge non possono essere assunti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici anche economici.